PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA NEL QUINQUENNIO 1966-1970

Art. 45

Autorizzazione di spesa

E' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970, la spesa di:

a) lire 2.000 milioni per l'attuazione delle lniziative e degli interventi previsti dall'articolo 2 nonche' per l'attuazione dell'articolo 3;

b) lire 800 milioni per lo svolgimento delle ricerche economiche e di mercato di cui all'articolo 4;

c) lire 3.200 milioni per l'escuzione e e finanziamento dei programmi di cui all'articolo 5;

d) lire 350 milioni per le iniziative di cui al primo comma dell'articolo 6;

e) lire 3.500 milioni per l'attuazione delle norme di cui all'articolo 7;

f) lire 5.000 milioni per la concessione dei contributi e concorsi di cui all'articolo 8;

g) lire 11.000 milioni per la concessione del contributi previsti dall'articolo 9;

h) lire 5.300 milioni per le iniziative di cui all'articolo 10;

i) lire 6.000 milioni per i concorsi di cui all'articolo 11;

j) lire 21.000 milioni ad integrazione del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola, di cui all'articolo 12;

k) lire 3.000 milioni per la concessione dei contributi, di cui al sesto comma dell'articolo 12;

l) lire 14.000 milioni ad integrazione del fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia, di cui all'articolo 131;

m) lire 4.000 milioni per l'attuazione di iniziative e per la concessione dei contributi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 14;

n) lire 300 milioni per l'attuazione degli interventi a favore della pesca e della piscicoltura di cui all'ultimo comma dell'articolo 14;

o) lire 7.000 milioni per le iniziative ed i contributi previsti dall'articolo 15;

p) lire,20.000 milioni per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 16;

q) lire 5.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 17;

r) lire 6.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18;

s) lire 8.000 milioni per gli Interventi di cui all'articolo 19;

t) lire 23.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 20;

u) lire 5.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica montana di cui all'articolo 24;

v) lire 5.000 milioni per l'esecuzione dei rimboschimenti di competenza statale, ai sensi dell'articolo 26;

w) lire 500 milioni per l'attuazione del programma straordinario di produzione di piantine forestali di cui all'articolo 28;

z) lire 5.000 milioni per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 29;

aa) lire 2.000 milioni per la concessione dei contributi per rimboschimenti volontari, ai sensi dell'articolo 31;

bb) lire 3.000 milioni per apporto al Fondo forestale nazionale Istituto dall'articolo 32;

cc) lire 23.000 milioni per la concessione dei contributi per l'applicazione del regolamento Comunitario n. 17/64, ai sensi dell'articolo 35;

dd) lire 1.700 milioni per le spese generali di cui all'articolo 37;

cc) lire 200 milioni per le spese relative agli adempimenti di cui all'articolo 57.

Versione in vigore dal 24 novembre 1966, non più in vigore dal 30 novembre 1969 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970
Estremi	Legge 27 ottobre 1966, n. 910
Titolo	IX — Disposizioni finali e finanziarie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-per-lo-sviluppo-dell-agricoltura-nel-quinquennio-1966/art-45-autorizzazione-di-spesa/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it